

La legge 190/2012 richiede comunque l'attivazione di una procedura selettiva

P.a., dirigenti fiduciari a rischio

Incarichi in contrasto con le norme anticorruzione

DI LUIGI OLIVERI

La prassi degli incarichi dirigenziali intuitu personae è in contrasto con la normativa anticorruzione.

L'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012 considera ex lege, tra gli altri, a particolare rischio di corruzione e i procedimenti di «concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009».

Apparentemente la norma non sembra riferirsi ad ipotesi come l'assegnazione di incarichi dirigenziali o di vertice «a contratto». Soffermandosi, infatti, solo sul nomen iuris degli istituti contemplati dalla norma (concorsi e progressioni di carriera), sistemi di reclutamento come quelli di cui all'articolo 110 del dlgs 267/2000 si potrebbero considerare esclusi, perché non riferiti né a concorsi, né alle ex progressioni verticali.

A ben vedere, al contrario, gli incarichi ai sensi dell'articolo 110 citato, specie e soprattutto se assegnati a dipendenti interni all'ente privi di qualifica dirigenziale, rientrano in

pieno nel campo di applicazione della norma. Il legislatore anticorruzione, infatti, si riferisce in termini generici a qualsiasi procedura volta a reclutare personale, comprendendo anche la dirigenza. Oltre tutto, appare piuttosto evidente che se rischi di corruzione vi sono nell'ambito delle procedure di concorso, nonostante queste siano regolate da molteplici norme poste ad evitare inquinamenti procedurali, rischi molto maggiori albergano laddove si tratti di procedure lasciate all'assoluta discrezionalità, se non arbitrio, dell'organo di governo, che sceglie ad personam il soggetto cui assegnare l'incarico dirigenziale.

Comunque, il Piano nazionale anticorruzione, nel disaggregare i «rischi specifici» connessi appunto con l'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, segnala due ipotesi di esposizione alla corruzione perfettamente pertinenti al caso: previsioni di requisiti di accesso «personalizzati» ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; motivazione generica

e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

L'interpretazione costituzionalmente orientata (del resto imposta dalle sentenze della Corte costituzionale a partire dalla 103/2007) delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali esclude la fiduciarietà e l'intuitus personae (salvo gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei massimi vertici ministeriali, ove esistono influenze politiche nell'azione dirigenziale): pertanto, qualsiasi altro incarico deve necessariamente essere il frutto di procedure quanto meno comparative.

Le quali costituiscono un presidio da scelte arbitrarie e potenzialmente molto permeabili alla corruzione, quali scelte legate alla fiduciarietà.

Dunque, anche nell'ambito del reclutamento dei dirigenti a contratto «non è certamente ammissibile preconstituire requisiti di accesso tagliati su misura sul destinatario dell'incarico, o attivare meccanismi di verifica dei re-

quisiti del tutto insufficienti e carenti di strumenti oggettivi, elementi costitutivi del primo fattore di «rischio specifico» di corruzione visto sopra; né è possibile attribuire gli incarichi in assenza di una motivazione profonda e chiara, che, per la verità, può risultare davvero completa ed efficace solo in funzione della sussistenza di criteri oggettivi di confronto selettivo».

È di tutta evidenza che attribuendo incarichi solo per via fiduciaria o intuitu personae, senza procedure selettive oggettive e senza motivazioni che vadano oltre la considerazione della persona e della fiducia in essa riposta, i rischi di assegnazioni clientelari o solo di fiducia mal riposta nelle capacità tecniche sono elevatissimi.

Si deve tenere presente che una carenza nella capacità di selezionare i soggetti meglio capaci di gestire le risorse pubbliche e di perseguire le finalità dell'amministrazione, non solo crea presupposti per azioni «interne» viziate da corruzione amministrativa (quando non anche penale); ma, soprattutto, incide negativamente su tutta la comunità amministrata, che subisce le conseguenze di un'amministrazione disattenta ai bisogni generali.

